

La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata secondo i parametri stabiliti all'allegato II, punto 1.

Il metodo di calcolo dell'indice di efficienza energetica dei circolatori è illustrato all'allegato II, punto 2.

Articolo 4

Valutazione della conformità

La procedura per la valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE è il sistema per il controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all'allegato V della stessa direttiva.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri, per i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento, applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i circolatori più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato IV.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2009.

Articolo 7

Riesame

La Commissione procede al riesame della metodologia di calcolo dell'indice di efficienza energetica, di cui all'allegato II, punto 2, del presente regolamento, per i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti entro il 1º gennaio 2012.

Riesamina il presente regolamento prima del 1º gennaio 2017, alla luce del progresso tecnologico. Il riesame comprenderà la valutazione delle opzioni di progettazione che possano agevolare il riutilizzo e il riciclaggio.

I risultati dell'esame sono presentati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica secondo il calendario seguente:

- 1) dal 1º gennaio 2013, i circolatori senza premistoppa indipendenti soddisfano il livello di efficienza di cui all'allegato I, punto 1.1, ad eccezione di quelli progettati appositamente per i circuiti primari di sistemi termici solari e di pompe di calore;
- 2) dal 1º agosto 2015, i circolatori senza premistoppa indipendenti e i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti soddisfano il livello di efficienza di cui all'allegato I, punto 1.2.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione

